

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**IX LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**  
**parlamentari**

---

**213° RESOCONTO**

**SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984**

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	<i>Pag.</i>	3
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	4
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	8
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	10
9 <sup>a</sup> - Agricoltura . . . . .	»	11
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	16

**Organismi bicamerali**

Interventi nel Mezzogiorno . . . . .	<i>Pag.</i>	20
Riforme istituzionali . . . . .	»	24

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	26
-------------------------------	-------------	----

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

57<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
VASSALLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ciocce.**La seduta inizia alle ore 9,40.***PER IL RINVIO IN COMMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 315 E 387**

Il Presidente, atteso il carico di lavoro della Commissione e data l'importanza del provvedimento, prospetta alla Commissione l'opportunità di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 315, recante « Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1985 », al fine di un maggiore approfondimento di questo.

In relazione poi al disegno di legge n. 387 recante « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia », assegnato alla Commissione congiuntamente alla Commissione 6<sup>a</sup>, il Presidente, anche in relazione agli impegni attuali della Commissione giustizia, prospetta l'opportunità di procedere agli opportuni contatti con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, al fine di richiedere, anche per tale provvedimento, il rinvio in Commissione.

Conviene la Commissione, la quale conferisce mandato al Presidente di procedere nel senso indicato per entrambe le questioni.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente, attesa la concomitante riunione del Parlamento in seduta comune, prospetta l'opportunità di non procedere oltre nei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

**87<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

*Intervengono il ministro delle finanze Visentini e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Susi.*

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » (923)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore Nepi inizia il suo dire sottolineando come la sua illustrazione non sarà necessariamente approfondita ed articolata (da un punto di vista tecnico) in quanto in questo senso gli sembra più che sufficiente quanto scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge; precisa, inoltre, che quanto da lui detto non rifletterà necessariamente la posizione del Gruppo democristiano che esporrà le proprie eventuali osservazioni prescindendo dall'atteggiamento del relatore, la cui posizione, nel presente caso, deve essere vista in senso prevalentemente istituzionale.

Il provvedimento in esame risponde ad una necessità, da più parti politiche sentita, di una più efficace lotta all'evasione fiscale in alcuni settori economici quale quello delle piccole imprese e del lavoro autonomo, scontata l'impossibilità dell'Amministrazione finanziaria, data l'attuale legislazione ed organizzazione, di operare controlli puntuali su una platea di contribuenti troppo vasta. La logica del provvedimento è, quindi, senz'altro condivisibile soprat-

tutto se si considera che esso fa parte di una più ampia manovra di politica economica volta a reperire maggior gettito, a contenere il disavanzo pubblico e l'inflazione; non è da dimenticare, poi, che il provvedimento stesso è strettamente legato (tendendo a reperire maggiori entrate) alla legge finanziaria per il 1985 e a tutta la manovra di bilancio per lo stesso anno.

Il relatore Nepi si sofferma quindi sull'articolato sottolineando come la materia si suddivida sostanzialmente in quattro parti: la prima (articoli da 1 a 3), disciplina in via permanente l'accorpamento delle aliquote IVA, che diventano quattro rispetto alle otto attuali; la seconda (articoli da 4 a 11), introduce un regime temporaneo per la determinazione dell'IVA dovuta dalle imprese ammesse alla contabilità semplificata e dagli esercenti arti e professioni e degli imponibili, ai fini dell'Irpef, relativi ai medesimi soggetti, adottando un sistema di forfettizzazione per la determinazione degli imponibili medesimi; la terza (articoli da 12 a 17), riguarda, in via permanente, la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio delle professioni e le relative scritture, le valutazioni di magazzino, l'imputazione dei redditi delle imprese familiari e altre modificazioni che si ritengono utili per evitare alcuni abusi ed alcune forme di sottrazione degli imponibili; la quarta (articoli da 18 a 27), contiene disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

Il relatore, a questo punto, ritiene di dover render conto alla Commissione di alcune osservazioni e proposte di modifica a lui pervenute da parte delle categorie interessate al provvedimento quali i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti; ritiene utile procedere in questo modo (analogamente a quanto è stato fatto in altre occasioni quando furono ascoltati i sindacati dei lavoratori nell'imminenza dell'adozione di provvedimenti che interessa-

vano il settore) al fine di avere un panorama completo di come le norme contenute nel provvedimento vadano a calarsi nella realtà, valutandone compiutamente gli effetti.

Sono stati avanzati, in primo luogo, alcuni dubbi sulla costituzionalità di determinate norme per i quali la Commissione affari costituzionali avrà modo di esprimersi compiutamente. Per quanto riguarda il problema dell'accorpamento delle aliquote IVA, sottolinea come vi sia un consenso unanime alla manovra in quanto con essa si favorisce sia l'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai suoi adempimenti, che gli stessi contribuenti; qualche preoccupazione, tuttavia, si nutre in merito agli effetti (che il Governo dichiara nulli) della manovra sull'indice generale dei prezzi e quindi sul tasso di inflazione. Ci sono poi una serie di richieste da parte di alcuni settori (ad esempio quello delle calzature, le lavanderie e la Rai per quanto riguarda il canone) tendenti ad ottenere aliquote ad un livello più basso dell'attuale. A proposito, poi, dell'aliquota del 38 per cento chiede se non sia opportuno rivederne la previsione (nonchè la sua funzionalità in termini di gettito) anche in considerazione dei fenomeni indotti di larga evasione che sembra produrre.

Critiche rilevanti al provvedimento, sono venute da parte delle categorie interessate, al sistema delle forfettizzazioni ai fini IVA ed Irpef: in particolare il sistema previsto sarebbe penalizzante perchè non tiene conto delle varie e multiformi realtà in cui operano l'impresa e il professionista, da cui la richiesta di ridurre l'area delle categorie coinvolte. I coefficienti delle tabelle A e B, poi, risulterebbero iniqui rispetto alle reali capacità contributive degli interessati, mentre apparirebbero eccessivamente aggregate le categorie di attività che pur mantengono tra di loro un forte grado di non omogeneità. Notevoli critiche sono, ancora, pervenute rispetto al sistema della forfettizzazione dei costi ai fini Irpef risultando troppo limitati i costi riconosciuti in detrazione dal reddito, con il risultato (nega-

tivo) di falsare le risultanze economiche di esercizio.

Dopo essersi soffermato brevemente sulle difficoltà di tenuta dei registri contabili per le aziende miste di cui all'articolo 6 del provvedimento, il relatore rileva le riserve profonde emerse in merito agli accertamenti induttivi di cui all'articolo 11: tale norma derogherebbe in modo eccessivo all'articolo 39 del decreto presidenziale n. 600 del 1972 pervenendo, in sostanza, ad una violazione palese di uno dei principi della riforma tributaria, quello che toglieva agli uffici tributari l'eccessiva discrezionalità vigente prima della riforma.

Passando a trattare dell'articolo 16, in tema di impresa familiare, conviene che si sono verificati effettivamente degli abusi nella utilizzazione della norma la quale prevede l'imputazione del reddito ai vari familiari partecipanti all'impresa; tuttavia fa rilevare che, secondo le categorie interessate, persiste una realtà (preminente) di molte aziende familiari in cui i congiunti dell'imprenditore prestano effettivamente e concretamente la loro opera nell'azienda stessa. Di qui la richiesta di modificare sensibilmente la percentuale di reddito, attualmente prevista nel provvedimento del 30 per cento, imputabile ai familiari, prevedendo, in alternativa, la detrazione, dal reddito complessivo del titolare, dei compensi corrisposti ai familiari.

Il relatore Nepi si sofferma quindi sulla presunzione assoluta di cui all'articolo 15 sottolineando l'opportunità di abbassare il periodo di cinque anni entro cui la presunzione opererebbe; sarebbe poi necessario modificare le percentuali del 2 e del 10 per cento modulandole alle molteplici realtà dimensionali delle varie imprese.

Soffermandosi poi sulle norme che riguardano la struttura e la organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, sottolinea come sembrino positive le reazioni ad una ipotesi di costituzione di un secondo ufficio imposte nelle più grandi città italiane (di cui all'articolo 26), auspicando che tale previsione possa essere ampliata anche ad altri centri urbani. Ritiene inoltre opportuno un coordinamento tra i vari organi periferici dell'Amministrazione finanziaria (uffici IVA,

uffici imposte dirette e Guardia di finanza) nell'attività di verifica e di controllo al fine di conferire maggiore chiarezza e definitività ai rapporti con i contribuenti.

Il relatore infine sottolinea come egli sia interessato, così come lo è il Governo, a rendere il più agevole e il più celere possibile l'iter del disegno di legge in esame, nella consapevolezza che la sua urgenza deriva, oltre che dalla necessità di una più efficace lotta all'evasione fiscale, anche dal fatto che il provvedimento stesso è strettamente collegato alla legge finanziaria per il 1985.

Seguono alcuni interventi di ordine procedurale.

Il Ministro delle finanze informa che il Governo ha predisposto il trasferimento dalla Camera dei deputati al Senato del disegno di legge n. 1760 recante modifiche delle aliquote IVA per il settore dell'edilizia, e in particolare diretto ad accorpate tali aliquote, ma soprattutto ad eliminare l'incongruenza di aliquote più elevate nelle fasi anteriori della produzione rispetto alla fase finale di vendita delle case. Il Ministro chiede che l'esame di tale proposta governativa sia effettuato congiuntamente a quello del disegno di legge n. 923.

Il presidente Venanzetti, dopo aver assicurato il Ministro circa tale abbinamento, desiderato dalla Commissione stessa, prospetta ai commissari la necessità di prevedere per l'esame del disegno di legge n. 923 un calendario di lavori a ritmo serrato, dato che si tratta di un elemento della manovra finanziaria che deve essere considerato dalla Camera come base per l'esame del disegno di legge finanziaria, e che comunque esso deve entrare in vigore per il 1° gennaio 1985. È necessario quindi — precisa il Presidente — che la discussione generale si svolga entro la prossima settimana, con sedute mercoledì, giovedì e venerdì.

Il Presidente, conclusivamente, sottolinea l'esigenza che il programma dei lavori della Commissione sul disegno di legge n. 923 sia tale da consentire l'inizio dell'esame in Assemblea il 23 ottobre.

Il senatore Pistolese afferma che è necessario ascoltare preventivamente le categorie interessate dal provvedimento fiscale.

Il senatore Cavazzuti si dichiara fermamente contrario ad ascoltare le categorie interessate, posto che ogni commissario ha ampia possibilità di assumere questi contatti individualmente, e che si darebbe l'immagine di un Parlamento legato alle corporazioni.

Il senatore Finocchiaro si dichiara anch'egli contrario ad ascoltare le categorie interessate, ritenendo tali audizioni del tutto inutili ai fini della formazione della volontà del legislatore.

Il senatore Pollastrelli dichiara che i senatori comunisti sono disponibili ad ascoltare le categorie interessate, purchè ciò non intralci l'esame del provvedimento, che dovrà procedere a ritmo serrato e mantenendo possibilmente fermi i termini di tempo preannunciati dal Presidente.

Propone quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione programmi una serie di udienze, condensando il più possibile le audizioni, avendo presente che il disegno di legge n. 923 deve entrare in vigore per il 1° gennaio 1985 ed inoltre è strettamente connesso con l'esame del disegno di legge finanziaria.

Il presidente Venanzetti, dopo aver osservato che le categorie interessate dal provvedimento sono assai numerose, prospetta la difficoltà di trovare criteri di discriminazione che consentano di dare una limitazione al programma di udienze. Propone pertanto che l'Ufficio di presidenza sia incaricato sia di effettuare la scelta necessaria, sia di svolgere le audizioni stesse (in sede allargata ai rappresentanti dei Gruppi), in modo da non intralciare i lavori della Commissione, che nel frattempo procederà nell'esame del disegno di legge. La Commissione aderisce alla proposta e il seguito dell'esame è rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 430 è previsto per il prossimo martedì pomeriggio.

Il relatore per tali disegni di legge, senatore Pavan, rileva l'opportunità di acquisire

precise informazioni sulla possibilità di partecipazione del Governo, prima di fissare la data di tale seduta. Il Presidente dà assicurazioni in tal senso.

Il senatore Santalco chiede che siano posti all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 370 e 415 concernenti l'attuazione della legge sull'applicazione dei registratori di cassa. Il Presidente assicura che essi saranno posti all'ordine del giorno al più presto, compatibilmente con il programma dei lavori della Commissione.

In relazione ad una comunicazione del Presidente circa la previsione che l'esame del disegno di legge n. 318 debba proseguire nel prossimo giovedì, il senatore Bonazzi chiede una settimana di intervallo, dopo la seduta di ieri, per la predisposizione di emen-

damenti al testo della Sottocommissione e per consentire al Governo eventuali prese di posizione sul contenuto dell'articolo 15, concernente il regime fiscale delle future società di investimento.

Il senatore Berlanda, relatore per il disegno di legge n. 318, insiste sull'esigenza che tale disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della prossima settimana. Il Presidente dà assicurazioni in tal senso.

#### CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione si riunirà nel pomeriggio alle ore 16,30.

*La seduta termina alle ore 14.*

## ISTRUZIONE (7°)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

82ª Seduta

Presidenza del Presidente  
VALITUTTI

*Interviene il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Granelli.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Il relatore Ferrara Salute svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Luigi Rossi-Bernardi a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, soffermandosi in particolare sul *curriculum* scientifico, sulle capacità manageriali dimostrate e sull'attività svolta in campo universitario. Vista la particolare qualificazione scientifica e professionale, unita alla notevole esperienza organizzativa anche nello specifico ambito delle strutture del CNR, si pronuncia per l'emissione di parere favorevole. Auspica poi che, in futuro, si adotti una linea che veda alternati presidenti provenienti dalla formazione scientifica e da quella umanistica.

Si apre il dibattito.

Il senatore Berlinguer si sofferma in primo luogo sulla gravissima situazione organizzativa ed operativa del CNR, in cui lavorano ricercatori con una età media troppo alta, che presenta un assetto sbriciolato in una miriade di organi, composti ciascuno da un numero di persone troppo esiguo per raggiungere risultati positivi. Dopo essersi rallegrato per il fatto che si sia evitata una pericolosa situazione di *prorogatio* ed aver

auspicato una celere riforma del CNR — che lo ponga in un rapporto di integrazione e non di supplenza con l'università — preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista, che va riferito al criterio usato per la designazione del candidato, che sembra ispirarsi ad una logica spartitoria delle nomine degli enti pubblici, e non alla persona del candidato medesimo. Peraltro, aggiunge, il presidente del CNR dovrebbe essere eletto dalla comunità scientifica. Esprime infine viva solidarietà al ministro Granelli rispetto agli attacchi che ha ricevuto sulla stampa in ordine alla proposta di nomina all'esame.

Su richiesta del senatore Scoppola, il ministro Granelli fornisce chiarimenti alla Commissione, soffermandosi sulla necessità di una riorganizzazione del CNR rispetto alla quale — precisa — occorre subito muoversi già in via amministrativa, senza nascondersi dietro l'alibi dell'attesa di un provvedimento legislativo organico; per quanto riguarda la procedura che si è adottata per giungere alla designazione, fa presente che — per la prima volta — si sono svolte consultazioni con la comunità scientifica, rispetto ai cui esiti il Ministro per la ricerca scientifica si è assunto in pieno le responsabilità che gli competono ed il Governo ha espresso le sue autonome valutazioni. Dopo aver svolto cenni relativamente alla rosa dei candidati che è stata prospettata e alle non univoche indicazioni circa i requisiti che dovrebbe possedere il presidente del CNR come emerse dalle consultazioni, fa presente che la scelta di un candidato che abbia notevoli capacità organizzative, oltre che un *curriculum* scientifico di prim'ordine, consente di procedere in quell'opera di riorganizzazione del CNR che va attuata con urgenza.

Il senatore Panigazzi, intervenendo nella discussione, ringrazia il ministro Granelli per i chiarimenti forniti sulla procedura adottata per addivenire alla scelta effettua-

ta dal Governo, che ritiene valida, e si rammarica delle motivazioni addotte dal senatore Berlinguer nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo politico. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo politico sulla proposta del relatore, vista la capacità manageriale ed il *curriculum* scientifico del professor Rossi-Bernardi.

Il senatore Kessler dichiara di condividere la scelta operata con la proposta del Governo, sottolineando la necessità che il CNR si adegui rapidamente, quanto a strutture e capacità operative, per rispondere alle esigenze che la sfida tecnologica pone al nostro Paese. Si dice infine contrario al metodo elettivo, da inserire nella riforma del CNR, poichè con essa si rinvia ad una indefinibile volontà della comunità scientifica, rispetto a questioni che rilevano per l'intero Paese.

Il senatore Campus, dettosi d'accordo sulla necessità di una riorganizzazione legislativa del CNR, si dice favorevole alla proposta del relatore, tenuto conto della esperienza organizzativa e della capacità scientifica del professor Rossi-Bernardi.

Intervenendo a sua volta, il senatore Schietroma si dice favorevole alla proposta del relatore, pur dicendo di apprezzare talune considerazioni svolte dal senatore Berlinguer.

Il senatore Ulianich, dopo aver espresso apprezzamento per i chiarimenti forniti dal

ministro Granelli, si rammarica del fatto che non sia stato svolto un dibattito sulla riorganizzazione del CNR prima di procedere all'espressione del parere sulla nomina del nuovo presidente dell'ente. Dichiarò che si asterrà dalla votazione per ragioni politiche e scientifiche: da decenni, infatti, i presidenti del CNR sono tutti esponenti di estrazione democristiana, evento questo non soltanto molto strano ma discriminante in un campo che dovrebbe essere assolutamente esente da tali pratiche.

Il ministro Granelli, dopo aver ringraziato il relatore e tutti gli intervenuti, dichiara di non sottovalutare le critiche che sono state svolte e si dice disponibile a svolgere innanzi alla Commissione comunicazioni sul riordinamento del CNR, eventualmente con la partecipazione del nuovo presidente.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 13 voti favorevoli, tre contrari ed una astensione.

Partecipano alla votazione i senatori Accilli, Berlinguer, Boggio, Campus, Del Noce, Ferrai a Salute, Kessler, Janni, Mascagni, Paganì (in sostituzione del senatore Mezzapesa), Panigazzi, Schietroma, Scoppola, Spitel-la, Ulianich, Valenza, Valitutti.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

65' Seduta

*Presidenza del Presidente*

SPANO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Gorgoni e per la difesa Signori.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità** » (856), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Degola il quale fa presente che il disegno di legge intende adeguare a talune direttive della CEE la normativa in materia di appalti, prevista dalle leggi n. 741 del 1982 n. 584 del 1977, n. 14 del 1973. Il relatore fa altresì notare che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione lavori pubblici ha ulteriormente al-

largato l'ambito del provvedimento, inserendo una serie di correttivi alle predette leggi non strettamente legati alla normativa comunitaria.

Illustra quindi dettagliatamente i contenuti del provvedimento, rispondendo inoltre ad una richiesta di chiarimenti del senatore Cartia in merito all'articolo 12.

Prende successivamente la parola il senatore Visconti il quale preannuncia l'astensione dei senatori comunisti, mettendo l'accento sulla esigenza di riconsiderare tutta la disciplina delle procedure di appalto ed in particolare della associazione temporanea di imprese che dovrebbe essere resa obbligatoria in modo da poter contare su congrue anticipazioni ed evitare così l'innescarsi della perversa spirale della revisione prezzi.

Replica brevemente il relatore Degola il quale sottolinea la necessità che, di fronte alla molteplicità delle norme che disciplinano questa materia, venga adottato sollecitamente un testo unico.

La Commissione approva quindi i dodici articoli del disegno di legge, senza dibattito, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento è infine approvato nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA (9ª)**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

41ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BALDI

*Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Abruzzo, l'assessore regionale Emilio Mattucci; per la Regione Calabria l'assessore regionale Giuseppe Aloise; per la Regione siciliana l'assessore regionale Salvatore D'Alia; per l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari, il presidente Giuseppe Medici, il direttore generale Massimo Corduro di Montezemolo e l'avvocato Anna Maria Martuccelli; per l'Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti montani, il Presidente Edoardo Martinengo e la Vice Presidente Maura Vagli.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**INDAGINE CONOSCITIVA IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 459 E 746, CONCERNENTI LA BONIFICA (Seguito e conclusione): AUDIZIONE DI ASSESSORI REGIONALI ALL'AGRICOLTURA NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI E DELL'UNCEM**

Si riprende l'indagine rinviata nella seduta di ieri.

Il presidente Baldi porge espressioni di saluto e di ringraziamento agli intervenuti per gli apporti che daranno nel corso della audizione.

Il relatore Diana nell'introdurre la tematica oggetto dell'audizione, rileva come la proposta di legge-quadro in materia di bonifica avanzata dal Governo arrivi in ritardo, tenuto conto che più di metà delle Regioni ha dovuto provvedere a darsi una propria

normativa, anche se ciò ha, talvolta, indicato il superamento di fasi travagliate anche nei rapporti con i Commissari di Governo.

La normativa emanata e lo stesso contenzioso sviluppatosi hanno contribuito comunque all'emergere di taluni punti di vista abbastanza omogenei (quali quelli attinenti al sistema di votazione e all'organizzazione delle fasce dei contribuenti); cosa che conferma come i tempi siano abbastanza maturi per fornire una legge-cornice che consenta alle Regioni di operare con certezza e quindi fattivamente.

Sottolineata poi l'esigenza di una disciplina che consenta di non disperdere l'esperienza e le forze che si sono finora mosse senza demeritare — fa al riguardo riferimento al disegno di legge n. 746 — il relatore assicura la massima attenzione ai suggerimenti che verranno dalle audizioni.

Si passa quindi alle audizioni.

L'assessore regionale dell'Abruzzo, Mattucci, prende la parola rilevando, anzitutto, come ai quesiti provenienti dai disegni di legge in esame risponda la legge regionale dell'Abruzzo n. 11 del 1983, nella quale i consorzi di bonifica sono considerati strumenti di autogoverno del mondo contadino coinvolti nella gestione del territorio, secondo scelte operate dalla Regione in base alla necessità di consentire la partecipazione dei consorziati nell'ambito della programmazione pubblica. I consorzi di bonifica, prosegue l'assessore Mattucci, sono anche organismi operativi delle comunità montane e di altri enti pubblici che svolgono attività nel mondo rurale.

Rilevata quindi l'importanza della avvenuta unificazione sul piano regionale dei consorzi di bonifica, le cui competenze non vengono più distinte e separate da quelle relative ai territori montani (si è capito che una tale distinzione avrebbe determinato l'ingovernabilità dei bacini: basti pensare ai contrasti e alle dicotomie nei casi di costruzione di centraline idroelettriche a

monte e a valle di un unico bacino idrografico), l'oratore illustra le soluzioni adottate nella sua Regione in ordine al problema della democratizzazione dei consorzi: un terzo dell'assemblea è eletto dal Consiglio regionale; è assicurata la rappresentanza delle minoranze e sono introdotti meccanismi diretti ad evitare la prevalenza di interessi di gruppi nonché strumenti di vigilanza. Soffermandosi, quindi, sugli interventi di carattere finanziario adottati dalla Regione, e dopo aver sottolineato che un organismo regionale è specificatamente preposto all'esame dei progetti esecutivi in materia di bonifica e alla verifica della sua coerenza rispetto alle scelte di programmazione, l'assessore Mattucci, dichiara di concordare sul disegno di legge governativo n. 459, che, egli aggiunge, si presenta come una iniziativa quanto mai opportuna per consentire al Parlamento di offrire l'attesa legge-quadro in materia di bonifica.

Successivamente l'oratore richiama l'attenzione sul problema della manutenzione delle opere, per il quale la normativa della Regione Abruzzo ha previsto l'ipotesi di convenzioni dei consorzi di bonifica con gli utenti, interessati a mantenere e tutelare le opere di cui si servono.

Rispondendo a domande del senatore Carmeno, che si dice interessato a capire come si sviluppino i rapporti tra comunità montana e consorzio di bonifica quale organo di realizzazione del programma, e del senatore Brugger, sui modi di definire maggioranza e minoranza, l'assessore Mattucci si sofferma sul sistema elettorale adottato, precisando tra l'altro che il voto *pro-capite* è rapportato a tre categorie di contribuenti; ribadendo che la rappresentanza pubblica è assicurata con la elezione da parte della Regione di un terzo dei consiglieri dei consorzi e rilevando che maggioranza e minoranza sono individuate secondo criteri politici, ferma restando l'adozione del criterio proporzionale per l'attribuzione dei rappresentanti ad ogni lista.

Ha quindi la parola il Presidente dell'UNICEM Martinengo, il quale — sottolineato la necessità di sfatare talune convinzioni secondo cui l'UNCEM sarebbe con-

traria ai consorzi di bonifica e dopo essersi soffermato ad evidenziare le origini e le finalità della istituzione delle comunità montane (basate sul concetto, rimasto fondamentalmente valido, di una gestione diretta, programmata e democratica degli interventi dello Stato nei territori montani) sostiene la necessità che l'esame dei problemi della bonifica venga collocato in detto quadro. Sottolineato poi come talune esperienze negative di attività consortile nelle zone delle Alpi non possano portare a concludere, *tout court*, che bisogna trasferire le funzioni dei consorzi alle Comunità montane (si tratta di vedere dove ciò possa essere utile), il dottore Martinengo esprime preoccupazione in ordine al primo e al secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge governativo. È necessario, egli chiarisce, essere più precisi nella definizione delle opere pubbliche di bonifica, mentre desta preoccupazione la possibilità attribuita alle Regioni di riclassificare il territorio, operazione, questa che presupporrebbe una preliminare sclassificazione dei territori montani che verrebbero in tal modo a perdere la loro qualifica giuridica.

Altra preoccupazione, prosegue l'oratore, desta la possibilità di istituire un unico comprensorio di montagna e di pianura nel quale gli investimenti possano essere più facilmente dirottati nelle zone più produttive e quindi con ulteriore rischio di degrado della montagna: l'ideale sarebbe quello — conclude il dottor Martinengo — di consentire adeguato spazio alle Regioni che si regoleranno secondo le diverse situazioni locali e tenendo presente che le comunità montane sono nate secondo una precisa scelta e con determinate specifiche funzioni.

Il senatore Diana, nell'esternare la piena convinzione dell'importanza delle funzioni svolte dalle comunità montane, chiede ragguagli circa le preoccupazioni manifestate dal dottor Martinengo in merito alla temuta scomparsa della classifica dei territori montani in seguito ad un riordino dei comprensori, e fa presente che la normativa vigente consente già alle Regioni di riclassificare i comprensori. Concorda inoltre sulla importanza di una regolamentazione che riguardi

l'intero bacino imbrifero, tenendo presente il cointeresse delle zone di pianura e di montagna a regolare l'afflusso delle acque in modo da evitare danni a monte e a valle.

Seguono brevi interventi, di carattere procedurale, del senatore Carmeno, del senatore Diana e del presidente Baldi e quindi il dottor Martinengo interviene nuovamente per rilevare come la sua preoccupazione derivi dal fatto che una riclassificazione dei comprensori di bonifica montana, nei quali sono inclusi i territori non aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, implichi la perdita della qualifica giuridica dei predetti territori.

In risposta al senatore Melandri — che pone un quesito sul tipo di rapporto che si dovrebbero instaurare tra consorzi di bonifica montane e comunità montane al fine di completarne le diverse esigenze di autonomia operativa — il dottor Martinengo sottolinea la esigenza di interventi pubblici dei consorzi in forma concordata con le comunità montane.

Interviene quindi la Vice Presidente dell'UNCHEM Vagli, la quale — dopo aver ricordato le conflittualità sorte per la incerta normativa emanata in materia di sovracani elettrici — pone l'esigenza che nella legge quadro in materia di bonifica si eviti quella confusione che spesso scaturisce dalla coesistenza del vecchio con il nuovo e prospetta l'opportunità del trasferimento alle comunità montane delle funzioni dei consorzi di bonifica. In via subordinata avanza l'ipotesi dell'uso dei consorzi da parte delle comunità montane stesse.

Interviene quindi l'assessore alla Regione Calabria Aloise, il quale evidenzia come nella proposta di legge della sua Regione si faccia riferimento all'impostazione del disegno di legge governativo n. 459, di cui si condivide lo spirito informatore, e alla legislazione vigente in materia nella regione Emilia-Romagna. Rilevata quindi l'opportunità di una migliore formulazione dei due commi dell'articolo 2 del citato disegno di legge, l'oratore sottolinea come il problema del contrasto tra Consorzi di bonifica e Comunità montane sia stato nella sua Regione risolto in base a criteri di altimetria. Per

quanto riguarda il sistema elettivo degli organi dei consorzi, la Regione Calabria si ispira a quanto proposto nell'articolato del disegno di legge n. 459, accentuando gli aspetti di autogoverno e di partecipazione alla vita del consorzio. Conclude rilevando come il disegno di legge n. 746 ponga problemi nella sua Regione.

Interviene quindi l'assessore alla Regione siciliana D'Alia il quale, premesso che nel settore dell'agricoltura e della bonifica la Regione ha competenza primaria, fa presente che la questione dei consorzi di bonifica si inquadra, all'interno del dibattito politico regionale, nel più ampio problema dell'ente intermedio e quindi del riordino delle competenze degli enti subregionali (è infatti in discussione sulla materia un apposito disegno di legge regionale); in tale ambito va anche emergendo una distinzione tra i compiti delle comunità montane (enti a fini generali) e quelli dei consorzi di bonifica montana (enti operativi). Per quanto riguarda più in particolare il ruolo e le funzioni dei consorzi di bonifica, l'assessore rileva come l'incertezza sull'assetto istituzionale subregionale e l'asprezza del dibattito politico sul tema siano all'origine di una fase di stallo, con il verificarsi di molte gestioni commissariali che si sono prolungate: in seguito però ad un pronunciamento unitario dell'Assemblea regionale, nonché ad una sollecitazione degli imprenditori agricoli — egli prosegue — si sta ora predisponendo a livello regionale un apposito disegno di legge in materia, nell'intento di rilanciare l'attività di detti enti.

Espresso quindi un sostanziale apprezzamento per il contenuto del disegno di legge n. 459, l'assessore risponde ad un primo quesito del senatore Brugger (chiarendo che l'ente intermedio ha competenze generali e che saranno presi in considerazione, ai fini della legge regionale, i principi posti dalla cosiddetta « legge Serpieri ») nonché ad un secondo quesito, posto dal senatore Carmeno, riservandosi di inviare una documentazione puntuale sul numero dei consorzi di bonifica siciliani (distinti tra quelli a gestione commissariale e quelli a gestione ordinaria) e ribadendo che ragioni di ordine

politico, nonchè incertezze sull'assetto istituzionale hanno originato la situazione attuale di molti enti.

Prende quindi la parola l'avvocato Martuccelli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari: dopo aver sottolineato come gli altri intervenuti hanno espresso apprezzamento sull'attività dei consorzi, si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge n. 459, ritenendo che esso rispetti sostanzialmente i principi posti dalla Costituzione, dalle leggi speciali e dalle stesse norme di attuazione dell'ordinamento regionale (secondo le quali le funzioni dello Stato concernenti i consorzi sono state trasferite alle Regioni), citando al riguardo il pluralismo e la caratteristica di strutture di autogoverno dei consorzi di bonifica. Ritiene altresì non del tutto fondate le osservazioni e le perplessità, avanzate da taluni degli intervenuti, circa il primo comma dell'articolo 2 (la dizione ivi utilizzata appare corretta, mentre sarebbe discutibile elencare in modo minuto gli interventi di bonifica nel testo di una legge-quadro), nonchè il secondo comma dello stesso articolo (la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica — che le Regioni potrebbero effettuare in corrispondenza di un indirizzo volto a ricostituire l'unità dei bacini imbriferi — non ha effetti sulla classifica dei territori), e si sofferma successivamente sugli articoli 5 e 6, che pongono principi nuovi nel voler temperare il sistema del voto *pro capite* con quello delle fasce di contribuenza, al fine di collegare strettamente il potere decisionale all'effettivo beneficio (e quindi al relativo carico contributivo) ricavato dall'attività di bonifiche.

Rilevato quindi come la presenza di membri di diritto nei consigli dei consorzi sia in stretta relazione con il ruolo sempre più attivo rivestito dall'operatore pubblico, l'avvocato Martuccelli sottolinea come il principio posto dall'articolo 4 sia già sostanzialmente vigente, nonchè come l'articolo 3 sottenda una funzione propositiva dei consorzi di bonifica attraverso la predisposizione dei relativi piani, nell'ambito della

programmazione regionale: al riguardo ricorda anche che la legge istitutiva delle comunità montane prevedeva che esse elaborassero il piano di sviluppo economico sociale tenendo conto dei suddetti piani. Fa infine presente che la stessa legge prevedeva la coesistenza di tali enti con i consorzi di bonifica montani, coesistenza che si giustifica con la loro diversità di ruoli e di funzioni.

Il senatore Melandri domanda quindi se con il disegno di legge n. 459 non si operi un ribaltamento della procedura di programmazione indicata nella legge istitutiva delle comunità montane e se, ad avviso dell'avvocato Martuccelli, non si debbano vincolare in modo più netto le Regioni al fine di riordinare i comprensori di bonifica secondo il criterio dell'unità del bacino idrografico.

Al riguardo l'avvocato Martuccelli fa presente che non sussistono a suo avviso contraddizioni tra i due testi normativi citati e che la sua organizzazione si è sempre espressa a favore del criterio indicato.

Il senatore Guarascio esprime preoccupazione per un eccessivo allargamento dei compiti dei consorzi di bonifica nell'ottica di un riordino per bacini idrografici (si potrebbe infatti ipotizzare che ogni attività di difesa del suolo rientri nell'ambito di competenza di detti enti) e quindi, richiesto un chiarimento circa il contenuto concreto del termine autogoverno, domanda cosa potrebbe accadere qualora le proposte dei consorzi, formulate sotto la veste di piani di bonifica, non venissero accolte in sede regionale.

L'avvocato Martuccelli risponde che le opere di competenza dei consorzi si possono facilmente identificare in quelle che regolano il regime delle acque a tutela dei territori inseriti nei comprensori e che l'autogoverno è da intendersi come partecipazione dei beneficiari alle scelte riguardanti gli interventi di bonifica.

Intervengono quindi brevemente il senatore De Toffol (che rileva una contraddizione tra l'articolo 3 del disegno di legge n. 459 — così come interpretato dall'avvocato Martuccelli — e l'articolo 1 della legge istitu-

tiva delle comunità montane, secondo il quale tutti gli enti insistenti sul territorio di queste ultime debbono adeguarsi agli indirizzi programmatici da esse statuiti) e il senatore Diana (che ritiene tale osservazione non attinente al tema dell'audizione, riguardando piuttosto i diversi orientamenti delle forze politiche sulla questione della programmazione) ed infine il presidente Baldi, ringraziati gli intervenuti, dichiara concluse le audizioni in programma e con esse l'indagine conoscitiva.

*PER IL RINVIO IN COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 364*

In considerazione della scadenza del termine per riferire all'Assemblea sul disegno

di legge n. 364 (recante « Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sul rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) il Presidente Baldi chiede di essere autorizzato a chiedere il rinvio del disegno di legge stesso alla Commissione.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il Presidente Baldi avverte che la seduta convocata per oggi pomeriggio, alle ore 16,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## IGIENE E SANITA' (12\*)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

80ª Seduta

Presidenza del Presidente  
BOMPIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità De Lorenzo.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Determinazione delle priorità del piano sanitario nazionale per il triennio 1984-1986 e altre disposizioni in materia sanitaria** » (195-quater), stralcio degli articoli 22, 24, 27, 30 e 31 del testo del Governo, e dell'articolo 24 del testo della 5ª Commissione, del disegno di legge n. 195, deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 novembre 1983

« **Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere** » (256-bis), stralcio dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico del disegno di legge n. 256, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato ieri.

In sede di replica ai senatori intervenuti nella discussione ha la parola il presidente relatore Bompiani.

Egli si limita a prendere in considerazione taluni argomenti di rilievo fondamentale: la programmazione in generale e la programmazione della spesa sanitaria, gli ospedali, i dipartimenti e i distretti; il tempo pieno e il tempo definito; le prestazioni sanitarie, il rapporto fra strutture pubbliche e strutture sanitarie private e l'uso degli indicatori nella pianificazione sanitaria.

Con riferimento a quanto affermato nella seduta di ieri dal senatore Valitutti, pur condividendo la difficoltà di programmare nel settore sanitario dallo stesso evidenziata, ri-

tiene che non si possa prescindere dalla statuizione di norme generali unificanti cui ciascuna Regione debba uniformarsi, per evitare difformità di trattamento, anche se una struttura di tanti « sistemi sanitari regionali » con l'assistenza integralmente affidata alle stesse Regioni e con le USL viste come agenzie territoriali delle Regioni strettamente ad esse collegate e svincolate dai Comuni, può sembrare un modello organizzativo più agevole ed in grado di fornire migliori risultati. In proposito però, deve riconoscere che — nella logica della legge n. 833 del 1978 — non può trovare spazio questa soluzione.

Per quanto riguarda la programmazione, egli, con riferimento a quanto in proposito espresso dalla senatrice Rossanda, fa presente come ritorni in discussione il meccanismo del rapporto centro-periferia nel processo di programmazione e il più volte dibattuto problema dei rapporti fra « programmazione economica » e « programmazione sanitaria ».

In proposito il Presidente-relatore ricorda le principali posizioni espresse in dottrina e tendenti a considerare ragionevole un atteggiamento di tipo « pragmatico » per comporre le divergenti opinioni circa il grado di esproprio delle competenze regionali nella fase di programmazione nazionale del sistema sanitario.

La questione infine è stata definita dall'articolo 20 del decreto-legge n. 463 del 1983 che, sostituendo le norme in proposito dettate dall'articolo 53 della legge n. 833 del 1978, da un lato rafforza il ruolo del Parlamento per quanto riguarda la parte precettiva del piano sanitario nazionale; dall'altro affida esplicitamente al Governo la programmazione della parte tecnica, non solo attraverso la predisposizione di una proposta di piano, ma anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento.

Il Parlamento rimane comunque titolare del potere di approvazione del piano, sia pu-

re con atto non legislativo; il Consiglio sanitario nazionale, invece, vede localizzata la sua fascia di intervento ed operatività solo nella fase successiva all'approvazione del piano.

Si rende pertanto necessario definire l'ampiezza del ricorso agli atti di indirizzo e coordinamento ed il loro contenuto, tenendo presente che in proposito vale il disposto dell'articolo 5 della legge n. 833 del 1978.

Alla luce della nuova normativa, ormai accettata, per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, si tratta di operare una scelta sulle materie, sui contenuti e sulle procedure da regolare con legge nella parte normativa e su quanto debba essere indicato nel piano sanitario nazionale da approvare con mozione, al fine di conseguire una più rigida o più elastica « conformità » dei piani sanitari regionali rispetto a quello nazionale.

Infatti, se si vuole restituire più « potere » (che in questo caso è competenza organizzativa) alle Regioni in materie determinate, consentendo più differenziati moduli di realizzazione fra regione e regione, basta inserire la materia nella parte propositiva; viceversa, se verrà ritenuto necessario disciplinare la materia con norme più conformi ed omogenee fra regione e regione, la materia dovrà più opportunamente essere introdotta nella parte normativa.

Quanto alla programmazione della spesa sanitaria, il presidente-relatore ricorda una serie di atti normativi, tendenti a costruire un sistema di controllo.

Quest'ultimo, in definitiva — egli dice — è ormai quasi completamente predisposto ed entro certi limiti può apparire anche ridondante.

Non occorre quindi, a suo avviso, « appesantire » gli aspetti burocratici inevitabilmente connessi con il sistema già così complesso, con ulteriori disposizioni; è necessario invece moltiplicare gli sforzi per una « educazione alla comunicazione » di tutti gli uomini e gli uffici coinvolti ed acquisire una sufficiente esperienza sul campo. Il Parlamento ovviamente è tra gli organi istituzionali dello Stato interessato a conoscere periodicamente i risultati ottenuti dal sistema informativo.

Passando poi a trattare le problematiche inerenti gli ospedali, i dipartimenti ed i distretti, il presidente Bompiani ricorda come sia stato sollecitato il superamento dell'articolo 19 della legge n. 132 del 1968, ed una più ampia considerazione dell'intero apparato ospedaliero creato con tale legge, e come si sia affermato che il mantenimento di una struttura dei presidi ospedalieri su moduli organizzativi-dimensionali parametrati al numero di letti che governa a sua volta l'assegnazione rigida di personale, è anacronistico con la evoluzione della medicina e delle necessità assistenziali. È stato quindi risollevato il problema della individuazione di reparti dove le necessità assistenziali pongono in evidenza la disciplina obbligatoria del « tempo pieno » del personale; ed è stato richiamato il disinteresse in cui è caduta l'ipotesi dipartimentale.

Condivide il principio che là dove una rigidità formale imposta dalla legge n. 132 del 1968 ostacoli il pieno dipanarsi delle potenzialità assistenziali, connesse con lo sviluppo sempre più specialistico e qualitativo della medicina, le norme vadano cambiate. Ma questo cambiamento — egli dice — deve essere motivato, deve avvenire con finalità sperimentale in una prima fase, essere sostenuto da un metodo oggettivo di verifica dei risultati ed in ogni caso non risultare discriminatorio delle competenze e dei livelli funzionali raggiunti. A maggior ragione questo vale non tanto nella « ridistribuzione » delle responsabilità all'interno delle strutture ospedaliere, ma nell'annosa questione del riequilibrio ospedale-territorio. Auspicare, a suo avviso, in termini generici un migliore equilibrio è insufficiente; l'importante è rendersi conto che l'operazione « ristrutturazione ospedale-attività distretti » è una operazione simultanea quasi speculare, ove occorre non privare di potenzialità l'ospedale, fintanto che non sia efficiente il primo livello di assistenza, cioè quello territoriale.

Ed analogamente promuovere ipotesi dipartimentali in cui vengono a conflitti acuti le sfere di responsabilità assistenziali individuali, intraospedaliere, fissate dalla leg-

ge sarebbe un contro senso. Altra cosa è ripristinare meccanismi interni obbligatori e democratici di reciproca consultazione, alla luce comunque del nuovo assetto della funzione direttiva stabilita dalla legge n. 833 del 1978 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Circa il modello di distretto che si intende attivare, il presidente relatore ribadisce le personali perplessità circa la mancanza, nella legge n. 833, di norme precise definitorie del distretto, e non sarebbe contrario alla introduzione, nella parte normativa del testo del provvedimento, di disposizioni particolari in materia di attivazioni dei distretti e di pianificazione delle prestazioni a questo livello erogabili.

Circa la questione del tempo pieno e del tempo definito, ritiene che essa rivesta natura esclusivamente contrattuale e non interessi che marginalmente la programmazione. D'altra parte — egli dice — non è più giustificato, ormai, far dipendere valutazioni di merito sulla capacità professionale dei singoli sanitari da correlarsi alla funzione pubblica rivestita, da un fattore così poco discriminante, sotto il profilo tecnico come l'opzione fra tempo pieno e tempo definito.

Se si abbandonasse definitivamente questo concetto, a favore di un più sereno ma rigoroso impegno contrattuale che potrebbe arrivare anche a forme di *part time* contrattualmente definite con richiamo verso la struttura assistenziale pubblica di elevate consulenze (sul modello della sanità di altri paesi), e combattendo per altro ogni lassismo e abuso (che si verificano sia nella opzione di tempo definito come in quella di tempo pieno), molto probabilmente — egli dice — il Servizio sanitario nazionale e il settore pubblico dell'assistenza ne avrebbero più benefici che danni.

Passa poi a considerare la tematica connessa alle prestazioni sanitarie.

Ricorda quanto stabilisce in proposito la citata legge n. 833, e pone il problema se ed in quale misura i piani sanitari regionali possano prevedere prestazioni di livello più elevato, o diverse, rispetto a quelle indicate nel PSN. Nel far riferimento a quanto espresso al riguardo da esperti del settore, il presi-

dente relatore sottolinea che, sotto il profilo economico lo Stato non dovrebbe provvedere, attraverso il Fondo sanitario nazionale, che alle « prestazioni di base » ed a carattere minimale, uniformi per tutto il Paese.

Il resto dovrebbe essere programmato e realizzato dalle Regioni, con altri fondi, nella più rigorosa trasparenza dei bilanci e con l'impiego eventuale di prelievi contributivi regionali.

Si sofferma poi sul rapporto tra strutture sanitarie pubbliche e strutture sanitarie private. Ricorda in proposito i principi stabiliti dalla legge n. 833 del 1978, e fa notare come derivi da essi un quadro di organizzazione assistenziale nel quale è sancita la compresenza del pubblico e del privato, pur in una impostazione generale, che fa assumere un ruolo di centralità alle strutture pubbliche del Servizio.

D'altra parte — egli dice — al di là dei principi unificanti dettati dalla legge le condizioni storiche, politiche, economiche, sociali e culturali presenti nelle varie zone del paese hanno determinato situazioni diverse di equilibrio fra il pubblico e privato da regione a regione.

Si domanda a questo punto se il piano sanitario nazionale debba contenere indicazioni per rendere più omogenea la situazione esistente di notevole difformità regionale; se tali indicazioni debbano essere di puro orientamento, o precise e vincolanti; inoltre, se debbano essere indicazioni di lungo periodo (e quindi interessanti diversi piani triennali) o se sia possibile, ed opportuno, definire talune linee esclusivamente per un triennio.

A suo parere, comunque lo Stato deve garantire uniformemente almeno il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

D'altra parte, le strutture convenzionate — una volta riconosciute idonee e sottoposte a regolari controlli — in uno Stato democratico debbono trovare adeguate garanzie sia in relazione ad eventuali, sempre possibili, discriminazioni di carattere finanziario sia in relazione alle loro esigenze di programmazione, che possono comportare la necessità di convenzioni di medio e lungo periodo.

Il presidente relatore Bompiani, infine, prende in considerazione la problematica attinente ai parametri di riferimento ed agli indicatori, sottolineando la necessità di una loro precisa individuazione, pena la non realizzazione degli obiettivi.

Ricordando che, il Servizio programmazione del Ministero della sanità ha fornito un « Rapporto sugli *standard* », ritiene che l'eventuale Comitato ristretto debba esprimersi circa l'affidabilità e praticabilità degli *standards* proposti e la loro collocazione. Quanto alla affidabilità egli sottolinea i contenuti fortemente tecnici delle valutazioni, che gli sembrano far escludere che il Parlamento rappresenti la sede più idonea per una trattazione circostanziata, articolata per settori specifici con riferimento ad obiettivi specifici, della quale può farsi carico l'Esecutivo, assumendone le relative responsabilità.

Rimane ferma, peraltro, la competenza del Parlamento a stabilire che il processo di programmazione sanitaria si svolga con quelle garanzie di oggettività, uniformità ed efficienza che solo mediante una verifica con *standard* e con l'uso di « indicatori » può essere conseguito.

Tale principio potrebbe essere esplicitato nella parte precettiva del Piano.

Circa la collocazione degli « *standards* » proposti nel « Rapporto », la collocazione ottimale sembra essere quella della parte di piano da approvarsi con mozione, anche in considerazione del fatto che si tratta della prima esperienza di piano, mentre — come si è già innanzi ricordato — i flussi informativi sono ancora del tutto in fase di allestimento.

Conclude ponendo l'accento sulla esigenza del potenziamento degli osservatori epidemiologici, chiedendosi se non sia utile introdurre nel provvedimento, tra gli obiettivi, un piano di formazione professionale per il personale addetto al settore epidemiologico.

Interviene quindi il sottosegretario De Lorenzo il quale fa presente l'opportunità di rinviare alla prossima settimana l'esposizione del punto di vista del Governo, onde consentire al ministro Degan, oggi impegnato nell'altro ramo del Parlamento, di acquisire il testo scritto delle osservazioni formulate dal relatore.

Convien la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL  
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL  
MEZZOGIORNO**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

20ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CANNATA

*La seduta inizia alle ore 9.*

*ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1984, N. 581, RECANTE NORME URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO (S. 931)*

In apertura di seduta il Presidente Cannata ricorda il senso e la portata del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere su provvedimenti legislativi in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali, come previsto dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Dà quindi la parola al relatore onorevole Foti.

Il deputato Foti esprime molto succintamente il proprio parere, sottolineando come il decreto corrisponda concretamente all'esigenza di non interrompere il complesso dei lavori ed il flusso di incentivazioni, contribuendo a non far ulteriormente crescere lo stato di necessità in cui versa l'area del Mezzogiorno.

Il deputato Parlato solleva una questione pregiudiziale sostenendo che la complessità della materia suggerisce tempi più meditati di discussione, anche per consentire alla Commissione di intervenire — secondo i propri compiti specifici — una volta perfezionato l'iter dei provvedimenti legislativi. A suo avviso la riunione odierna deve avere carattere interlocutorio, per valutare in un secondo momento la coerenza com-

pletiva nei confronti degli obiettivi di sviluppo.

Il deputato Grippo sostiene che — avuto anche riguardo all'esperienza della bicamerale — sia opportuno disgiungere i tempi di esame dall'iter propriamente legislativo, fugando la preoccupazione che si vogliano esercitare indebite pressioni.

Il senatore Frasca dice che ogni volta che si mettono a fuoco questioni del Mezzogiorno nasce una specie di congiura dilatoria. Non vuole ora sia proprio la bicamerale ad accrescere difficoltà e ritardi. La questione è peraltro largamente superata da una prassi consolidata che finora ha consentito alla Commissione di intervenire con appropriate e tempestive valutazioni. Il parere si dimostra indicativo ed autorevole, perchè impegna i due rami del Parlamento alla coerenza con le priorità meridionali.

La senatrice Salvato mette in evidenza come la questione sollevata da alcuni colleghi abbia una valenza sostanziale. Non riesce infatti a comprendere come si possa giudicare della coerenza rispetto allo sviluppo, senza un esame approfondito nel merito dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. Diversamente non si vede quale funzione la Commissione in concreto dovrebbe esercitare.

Il deputato Nicotra ribadisce un concetto che gli sembra sia stato equivocato. La sua parte politica non intende opporre alcuna pregiudiziale ad un esame rapido ed approfondito. Il collega Grippo ha voluto solo prendere nella dovuta considerazione le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Parlato.

Il Presidente Cannata dice che le obiezioni dell'onorevole Parlato sono state largamente dibattute e risolte nella prassi della Commissione. I pareri d'altra parte si dimostrano capaci di incidere per la forza della loro elaborazione, fermo restando l'autonomia regolamentare dell'iter legislativo. Porge

quindi la parola al secondo relatore senatore Calice.

Il senatore Calice esordisce sottolineando come un giudizio sul decreto in esame non può prescindere dalla necessità di conoscere con esattezza dove, come e quando il Governo intende procedere alla stesura e all'approvazione del piano triennale; dove, come e quando intende dare corso all'esame del provvedimento di riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Questo per almeno due buone ragioni.

Esiste un nesso logico tra piano triennale, riforma dell'intervento e sistemazione transitoria delle competenze del commissario liquidatore. Se il Governo infatti non intendeva riesumare la CASMEZ i poteri del liquidatore dovevano essere definiti nel tempo e nelle funzioni, raccordandoli al programma triennale e alla legge organica di riforma. D'altra parte la legge n. 651 costituisce un anello in grado di assicurare un collocamento tra vecchia e nuova disciplina dell'intervento straordinario.

La seconda ragione è che — prorogando a tempo indeterminato e su materie non di competenza del liquidatore poteri e procedure della CASMEZ — questo decreto non consente di affrontare il nocciolo duro della questione meridionale che oggi si riassume attorno ai piani produttivi di settore, la liquidazione e il trasferimento alle autonomie di competenze impropriamente esercitate da altri soggetti, la politica industriale e delle Partecipazioni statali, tutte questioni « stralciate » dal Governo con il colpo di mano del ritiro della bozza di piano già all'esame della Commissione.

La sua parte politica — continua il senatore Calice — ritiene che altre strade potevano e dovevano essere esplorate, per gestire la fase transitoria dopo lo scioglimento della CASMEZ. Era possibile attivare l'articolo 20 del testo unico 218, fare cioè della Cassa una struttura stralcio alle dipendenze del Tesoro; prorogare quelle norme del testo unico coerenti con un processo di liquidazione avente un termine certo; quantificare il fabbisogno finanziario sulla base dei dati in possesso del Ministro.

Proprio la questione del fabbisogno finanziario per opere in corso è veramente significativa della volontà di rilasciare una cambiale in bianco al commissario liquidatore. Da una parte infatti si ribadisce per legge un rapporto oscuro tra liquidatore e Governo che taglia le competenze del Parlamento. Dall'altra si conferma il famigerato articolo 25 del testo unico che autorizza impegni in eccedenza alla dotazione finanziaria stabilita dal Parlamento. Sono peraltro preoccupazioni che hanno formato oggetto di frequenti rilievi della Corte dei conti e su cui è recentemente tornata la stessa Commissione tecnica per la spesa pubblica, mostrando come qui vi sia la radice del debito sommerso.

Il senatore Calice prosegue dicendo di essere contrario a finanziare la liquidazione con i fondi della legge n. 651 a meno che non si configuri come piano stralcio del programma triennale e quindi comprensivo di tutte le innovazioni della suddetta legge. Ricorda in proposito come nel bilancio di assestamento 1984 sono allocate disponibilità cui si poteva attingere senza intaccare fondi destinati alle finalità programmatiche mettendo cioè in mora il piano triennale.

Per concludere chiede che il Governo si impegni a presentare l'elenco delle opere in corso e il relativo fabbisogno finanziario, indicando i soggetti destinatari delle competenze. Chiede inoltre sia indicato un termine certo e ravvicinato per la fase transitoria, selezionando le disposizioni del testo unico da valere per il periodo di transizione alla nuova disciplina.

Infine dichiara di consentire a perizie suppletive e varianti solo nel caso che questi poteri siano esercitati dal liquidatore nel quadro del piano triennale, almeno come stralcio in vista della definitiva stesura.

Il senatore Scardaccione intende rivolgere al collega Calice due ordini di osservazioni.

Circa la massa finanziaria affidata al commissario liquidatore dice che essa serve a pagare progetti ed opere già in buona parte espletati. Non vede dunque come possano sorgere contestazioni, ad un esame obiettivo dei fatti.

Fa inoltre osservare che tutti i progetti di riforma prevedono il superamento della Cassa. Se la legge non viene approvata occorre pur individuare un soggetto il quale si faccia carico degli appalti coerenti ai progetti di sviluppo, sui quali esiste peraltro larga concordanza.

Il deputato Grippo si sofferma sul rapporto tra decreto e temi generali della riforma, dicendosi convinto della necessaria interrelazione. Dopo aver espresso il convincimento che ove la programmazione fosse stata portata avanti nel Paese con la dovuta coerenza, attraverso il metodo dei piani di settore, molti degli squilibri che ora richiedono la prosecuzione dell'intervento straordinario sarebbero stati avviati a superamento, manifesta accentuate perplessità sui poteri conferiti al commissario liquidatore, la cui gestione della Cassa non è certo stata esente da errori e manchevolezze gravi. I poteri devono dunque essere circoscritti nel tempo e nelle funzioni.

Occorre inoltre puntualizzare meglio nel decreto i poteri in materia di perizie e varianti, una storia lunga che attraverso i progetti speciali ha conosciuto un nuovo capitolo oscuro: da una parte le somme che lievitavano incessantemente dall'altra gli obiettivi che si allontanavano. Cita l'esempio del progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli.

Anche per gli enti collegati alla CASMEZ vanno delimitate competenze e dotazioni finanziarie, per consentire un uso più corretto delle capacità progettuali soprattutto al servizio delle autonomie locali.

Il deputato Foti riprende la parola per ricordare la volontà comune della maggioranza, senza fughe in avanti sul contenuto e sul significato del decreto.

Occorre certo non interrompere i lavori e garantire i livelli occupazionali, ma tra questo e imputare alla DC la volontà di difendere l'attuale struttura della CASMEZ ce ne corre. Richiama perciò la maggioranza ad una maggiore coesione, dato che la DC ha effettuato le proprie mediazioni e dimostrato larga disponibilità nei confronti delle altre posizioni politiche.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 del decreto, chiarendo come i primi due punti siano congegnati in modo da consentire al commissario liquidatore i poteri necessari a procedere subito ad una serie di iniziative che vadano oltre la mera ricognizione delle opere in corso.

Circa la questione degli appalti, attorno la quale si prevede un contenzioso difficile da definire, suggerisce di approntare accorgimenti procedurali, un riferimento normativo più saldo che consenta al commissario di allargare il campo delle iniziative, purchè con la garanzia di adeguati controlli. Ipotizza perciò il riferimento a progetti approvati la cui fattibilità sia già stata accolta in modo definitivo. Una Commissione tecnica composta da esperti potrebbe effettuare i dovuti controlli.

Il deputato Bosco ritiene che il decreto abbia la funzione di colmare un vuoto tecnico, dunque debba essere convertito. I finanziamenti peraltro non sono rivolti a perpetuare certo le strutture della CASMEZ bensì la prosecuzione dell'intervento nel Mezzogiorno.

Circa i poteri ritiene utile una migliore puntualizzazione di momenti e fasi di aggrudicazione, cui fare riferimento nell'esercizio dei poteri del commissario liquidatore. Diversamente si rischia di tagliare programmi regolarmente approvati e finanziati. Si dichiara perciò d'accordo con il collega Foti sull'opportunità di tracciare confini più chiari e sicuri.

Il deputato Soddu vuole sdrammatizzare la discussione e fugare l'impressione che si voglia sfuggire al confronto. Il problema è di valutare se esiste o meno l'esigenza di un decreto di saldatura, fermo restando l'interesse comune perchè il periodo transitorio sia circoscritto. Valuta positivamente in questo quadro la proposta di esame contestuale presso le competenti Commissioni di decreto e progetti di riforma. Sarebbe così consentito esprimere un parere articolato sul decreto che si collochi in una prospettiva di sviluppo, non insistendo su questioni marginali e di dettaglio.

Il deputato Zavettieri rileva con soddisfazione l'intervento del collega Soddu perchè si

muove nella direzione di un dibattito franco e senza pregiudiziali, che consenta di esprimere un parere convinto. Comunque detto parere, per non disperdere la propria efficacia, deve essere espresso nella fase in cui si costruisce un determinato provvedimento legislativo.

Una preoccupazione esiste perchè al decreto di liquidazione è seguito un decreto-legge che ha una sua obiettiva necessità per non interrompere i lavori. Tuttavia vi sono contraddizioni nel seno del decreto-legge e nei confronti del precedente atto di liquidatore. Dunque appoggia la richiesta di un esame contestuale di disegno di riforma e decreto, per avviare a soluzione i nodi rimasti irrisolti. Quanto al decreto in particolare manifesta forti perplessità e ne chiede significative correzioni.

Il deputato Ambrogio dice che la discussione ha dimostrato come l'opposizione del PCI non era immotivata o, come si dice, pregiudiziale. Occorre ora proseguire un confronto che si annuncia ricco di spunti di riflessione.

Il decreto-legge ripropone una questione di fondo, se la CASMEZ debba continuare a fungere nella sostanza quale strumento principale di intervento nel Mezzogiorno. Esiste su questo punto un arco di forze e di orientamenti che sorpassa i confini del proprio partito.

Il parere dovrà esprimere questa preoccupazione politica individuando come il pericolo di una proroga surrettizia della Cassa debba essere scongiurato. In questa chiave vanno letti i poteri del commissario, la questione delle perizie e degli interventi promozionali.

Una richiesta deve poi essere indirizzata al Ministro per conoscere gli atti compiuti nell'intervallo di tempo che precede la nomina del commissario liquidatore, dal 2 al 6 agosto 1984. Sono queste le condizioni per entrare nel merito. È vero infatti che il decreto fissa il termine del 31 ottobre per una ricognizione sullo stato di attuazione, ma non si può attendere questa data che cade giusto a ridosso del termine ultimo per la conversione del decreto-legge.

Ad avviso del senatore Di Stefano occorre garantire il completamento delle opere

in corso e la loro messa in funzione. Inoltre è necessario iniziare l'attuazione dei programmi già approvati perchè essi rappresentano iniziative sovente promosse dagli enti locali e sulle quali si innesta l'azione di gruppi economici diversificati a sostegno soprattutto dell'occupazione. Per numerose di queste opere gli enti hanno doverosamente affidato incarichi di progettazione. Infine, ritiene eccessivamente drastica la scadenza del 31 luglio per le domande intese ad ottenere incentivi promozionali.

Il deputato Parlato sostiene che l'interpretazione — contenuta nella relazione premessa al decreto-legge — della legge 1104 del 1956 appare surrettizia, laddove in base all'articolo 5 della stessa legge il Ministro del tesoro avrebbe potuto definire tempi e modi del processo di liquidazione senza creare equivoci. Il primo di questi riguarda la questione della continuità che non può essere confusa con la conservazione della precedente gestione. Il problema fondamentale è quello di ricercare una sede approfondita per ridefinire la strategia complessiva avuto riguardo non solo agli aspetti gestionali ma alla direzione dell'intervento, non pregiudicando i contenuti della riforma. Per il resto concorda con le osservazioni espresse dal collega Ambrogio.

Il Presidente Cannata concludendo rileva come dal dibattito sia emersa l'esigenza di richiedere alla presidenza delle due Camere un esame contestuale del decreto-legge e del disegno di riforma dell'intervento straordinario. Inoltre, considerando i tempi costituzionalmente ristretti per la conversione del decreto, si può prendere in considerazione l'opportunità di esprimere un parere articolato in due fasi, in modo da consentire alla Commissione una attività di controllo sullo stato di attuazione degli interventi, la cui ricognizione dovrà in base al decreto essere ultimata entro il 31 ottobre.

Propone quindi che un Comitato ristretto appronti lo schema di parere da sottoporre al voto della Commissione nella seduta di martedì 2 ottobre.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984

*Presidenza del Vice Presidente*  
RUMOR

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

Il presidente Rumor esprime al presidente Bozzi gli auguri di pronta guarigione — suoi e della Commissione — dalle conseguenze di un lieve incidente che gli ha impedito di prendere parte alla seduta odierna. Avverte quindi che, essendo assente il deputato Spagnoli, che doveva ancora intervenire sul dibattito concernente i partiti, si passerà senz'altro al secondo punto all'ordine del giorno.

**DIBATTITO SUI PROBLEMI COSTITUZIONALI  
CONCERNENTI IL CAPO DELLO STATO**

Il senatore Perna, dopo aver brevemente riassunto i termini fondamentali delle proposte illustrate sull'argomento dal presidente Bozzi, rileva che la concreta esperienza costituzionale ha man mano condotto ad un progressivo ampliamento dei poteri del Presidente della Repubblica. Si è, cioè, affermata una tendenza alla valorizzazione della figura del Capo dello Stato: la quale deve trovare il suo limite nel mantenimento dei caratteri fondamentali che qualificano in senso parlamentare il nostro sistema costituzionale. La cosiddetta « politica » del Presidente della Repubblica deve dunque svolgersi nell'ambito della formula secondo cui questi rappresenta l'unità nazionale.

Ciò premesso, ritiene di poter consentire sulla proposta, formulata dal Presidente Bozzi, di abbreviare da sette a sei anni i termini del mandato presidenziale. Quanto alla ipotizzata abolizione del « semestre

banco », pur trattandosi di un problema che richiede una accurata riflessione, deve tuttavia riconoscersi che le ragioni che ebbero a motivare l'introduzione dell'istituto in sede di Assemblea costituente non hanno, in effetti, trovato riscontro nella pratica: per cui anche su questo punto esprime un positivo orientamento nei confronti delle proposte del Presidente Bozzi. Maggior approfondimento merita il terzo e più delicato profilo, quello cioè, della eventuale non rieleggibilità del Capo dello Stato. Premesso che, in ogni caso, le conclusioni della Commissione non interferirebbero sul mandato presidenziale in corso, occorre al riguardo considerare che le ipotesi di reato presidenziale configurate nella Costituzione mirano a sanzionare solo i comportamenti di più estrema gravità del Presidente della Repubblica, senza che ciò escluda la possibilità di valutazioni più attenuate, quali che possono esprimersi nella mancata rielezione.

Su specifica domanda del senatore Pasquino, il senatore Perna precisa di essere contrario al divieto assoluto di rielezione, ma non alla ipotesi di sancire la non immediata rieleggibilità del Capo dello Stato. Fa presente, infine, di non condividere la proposta — a suo tempo formulata dal Presidente Bozzi — di prevedere lo scioglimento delle Camere dopo due crisi di governo: meccanismo, che a suo avviso genererebbe una alterazione dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Il deputato Franchi rileva che, diversamente da tutti gli altri organi bicamerali istituiti per legge, che hanno fruito, anche troppo frequentemente, di proroghe, questa Commissione deve invece fare i conti con un termine eccessivamente ravvicinato, che rischia di comprometterne le possibilità di trattare l'intera materia.

Osserva quindi che le proposte del Presidente Bozzi concernenti il Capo dello Stato non appaiono sufficientemente motivate. La

loro impostazione è tale da non corrispondere in alcun modo alle attese di grandi riforme a suo tempo alimentate nella pubblica opinione, giacchè da esse — come dall'intervento, appena conclusosi, del senatore Perna — emerge sostanzialmente una volontà di non modificare in maniera incisiva il sistema costituzionale. I guasti e le inefficienze che sono sotto gli occhi di tutti postulerebbero, all'opposto, che si aprisse un serio ed approfondito dibattito sul sistema democratico parlamentare — cui inefficienze e guasti debbono farsi risalire — confrontandolo con altri sistemi democratici, come quello presidenziale. Le proposte formulate dal MSI-DN, tendenti a modificare i meccanismi di elezione del Capo dello Stato ed a caratterizzare il sistema in senso presidenziale, sono state respinte per una sorta di pregiudiziale « paura del tiranno »: ma non sono certo tiranni i presidenti degli Stati Uniti d'America e della Repubblica francese, paesi di cui si invidia la stabilità politica. Pur senza prevedere modificazioni dei poteri del Capo dello Stato, il partito socialista italiano aveva a suo tempo mostrato un orientamento favorevole nei confronti della sua elezione diretta da parte del corpo popolare. A sua volta, la democrazia cristiana ha presentato proposte di legge per la elezione popolare diretta dei sindaci. Ciò significa, invero, che da più parti si avverte l'esigenza di più appaganti forme di democrazia di-

retta, quali l'elezione popolare dei capi degli esecutivi, nell'ambito di una generale tendenza alla valorizzazione degli organi monocarici, cui corrisponde una crescente sfiducia nei confronti di quelli collegiali. Già in periodo fascista, durante la Repubblica sociale, studiosi come Biggini e Rolando Ricci, formulando progetti costituzionali di intonazione democratica, avevano mostrato orientamenti di questo tenore; in particolare, Rolando Ricci aveva previsto l'elezione diretta del Capo dello Stato e la sua non rieleggibilità.

Coerentemente alle sue posizioni, il gruppo del MSI-DN ribadisce quindi la sua netta opzione per un sistema presidenziale di tipo francese; mostrandosi tuttavia disponibile, in linea subordinata, anche alla sola introduzione della elezione popolare diretta del Capo dello Stato — che di per sè rappresenterebbe un elemento di grandissima novità — pur senza modifica dei poteri attualmente attribuitigli dalla Costituzione.

Il presidente Rumor, allo scopo di consentire ai commissari di partecipare alla seduta comune dei due rami del Parlamento che ha già avuto inizio, rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta, che si terrà domani venerdì 28 settembre 1984, alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**

**Commissione parlamentare  
per le riforme istituzionali**

*Venerdì 28 settembre 1984, ore 9*

---